

QUESITO (AR_RG_16_22)

Siamo un'azienda con una sola Legal Entity (L.E.) e più datori di lavoro all'interno della stessa L.E. Abbiamo un Preposto che risponde ad un Datore di lavoro che per esigenze organizzative deve essere nominato preposto da un altro DL per una commessa ben definita e circoscritta.

Chiedo se, a suo parere, può bastare la nomina a preposto dal DL ricevente oppure necessita una lettera dove i due DL (originario e ricevente) dichiarano che il preposto in oggetto, pur mantenendo il perimetro lavorativo in essere (quello del DL originario) venga impiegato anche per un'attività ben definita e circoscritta dal DL ricevente e pertanto verrà nominato preposto da tale soggetto per la sola attività specifica.

Azienda Socia AIAS

Premesso che una realtà aziendale può avere più datori di lavoro, ognuno dei quali può gestire diversi stabilimenti.

Quanto al preposto, questi può esercitare le proprie funzioni indipendentemente dall'esistenza di una nomina formale da parte di ciascun datore di lavoro dell'azienda.

Del resto, dapprima la giurisprudenza e poi lo stesso legislatore, hanno stabilito che la posizione di garanzia relativa a tale soggetto, al pari di quella relativa al Datore di lavoro e al dirigente, grava altresì su colui che risulta sprovvisto di regolare investitura; ciò che è necessario ai fini della configurabilità dello status di preposto è, infatti, il mero esercizio in concreto dei poteri giuridici propri di tale funzione.

A tal proposito, si può citare l'orientamento della Corte di Cassazione, (emerso da più sentenze – tra cui si richiama in via esemplificativa la sentenza n. 24136 del 2016) in base al quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del preposto non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, *“dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche”* della figura.

La giurisprudenza ha così coniato il cd. **principio di effettività delle mansioni svolte**, in virtù del quale la posizione di garanzia deve gravare su colui che, a prescindere dall'esistenza di un incarico formale e, quindi, anche in assenza di una specifica delega, esercita in concreto i poteri giuridici corrispondenti alla figura in questione.

Detto principio di elaborazione giurisprudenziale è stato poi codificato dal legislatore all'art. 299 D.lgs. 81 del 2008, rubricato **“Esercizio di fatto di poteri direttivi”**, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81 del 2008. Ai sensi dell'art. 299 T.U. le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente, nonché del preposto *“gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici”* riferiti a ciascuno di tali soggetti.

Inoltre, per citare la più recente giurisprudenza, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5415 del 2022 ha sottolineato come l'attribuzione della funzione di preposto alla sicurezza da parte del datore di lavoro, al pari dell'eventuale svolgimento di fatto di tale funzione, non sia equiparabile alla delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. 81 del 2008, che è invece soggetta a vincoli di forma e di sostanza.

Dunque, in risposta al vostro quesito, non è necessaria alcuna formalità specifica ma si consiglia in ogni caso di redigere un documento che riporti i compiti del preposto relativi alla specifica commessa in questione.

Avv. Fabrizio Salmi

<https://www.aias-sicurezza.it/salmi-fabrizio/sb4b39f03>